



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ALLEGATO DELIBERA
C.C. N° 13 DEL 20-02
G.C. N° DEL

REGOLAMENTO

*USO della BANDIERA
della REPUBBLICA ITALIANA
e di quella
dell'UNIONE EUROPEA*

SOMMARIO

Art. 1 – Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali..

Art. 2 – Regole per l'esposizione delle bandiere.

Art. 3 - Tempi di esposizione.

Art. 4 – Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali.

Art. 5 – Esposizione delle bandiere nelle cerimonie.

Art. 6 – Designazione del responsabile del procedimento.

Art. 7 – Norma finale ed entrata in vigore.

ART. 1

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

1. Le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici comunali:

- a) in occasione delle riunioni dei Consigli Comunali;
- b) all'esterno delle sedi dei seggi durante le consultazioni elettorali.

2. Le bandiere vanno, altresì, esposte sugli altri edifici pubblici individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale nelle seguenti giornate:

- a) 7 gennaio (festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia, 4 Novembre (festa dell'unità nazionale);
- b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve anche essere esposta quella dell'O.N.U.;
- c) in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato direttive;
- d) il giorno 20 gennaio (festa del Patrono del Comune);
- e) il giorno 27 gennaio (giornata della Memoria).

Art. 2

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.

3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.

4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.

5. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

6. In caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due striscie di velo nero all'estremità dell'inferitura (parte del palo).

7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.

8. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

9. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone del Comune ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera italiana

Art. 3

Tempi di esposizione

1. Richiamati gli artt. 4 c. 6° e 12 c. 1° del D.P.R. 07.04.2000, n. 121, le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici comunali quotidianamente ed anche nelle ore notturne qualora il luogo sia adeguatamente illuminato.

2. Nei seggi elettorali le bandiere sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Art. 4

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali

1. All'interno degli Uffici comunali la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, sono esposte:

* nell'ufficio del Sindaco,

* nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato.

2. Nell'Ufficio del Sindaco di espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del tavolo della Presidenza del Consiglio Comunale.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 5

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.

2. All'esterno e/o all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

3. All'esterno e/o all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di organismi sovranazionali di cui l'Italia fa parte solo nei casi di convegni, incontri, manifestazioni a cui prendono parte rappresentanti di detti organismi.

4. All'esterno e all'interno degli edifici comunali verrà esposto lo stendardo del Presidente della Repubblica in caso di visita del Presidente, così come previsto dal D.P.R. 09.10.2000.

Art. 6

Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuati i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali e i loro sostituti.

Art. 7

Norma finale ed entrata in vigore

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 05.02.1998, n. 22 e nel D.P.R. 07.04.2000, n. 121.